

916.202.1

**Ordinanza dell'UFAG
concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
(OMFT)**

del 25 febbraio 2004 (Stato 15 luglio 2012)

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visti gli articoli 4 capoverso 2 e 41 capoverso 6 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001¹ sulla protezione dei vegetali (OPV),

ordina:

Art. 1 Misure preventive temporanee

Le merci la cui importazione comporta un pericolo fitosanitario nella Svizzera intera o per una parte della Svizzera, nonché le misure preventive alle quali esse sono assoggettate, la durata delle misure o la data in cui esse sono riesaminate e le eventuali disposizioni transitorie sono descritte nell'allegato 1.

Art. 2 Deroga temporanea al divieto d'importazione

Le merci la cui importazione è temporaneamente autorizzata, le condizioni d'importazione e la durata della deroga sono descritte nell'allegato 2.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

Allegato I²
(art. 1)

Sezione 1

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo nocivo*: *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.;
- b. *piante sensibili*: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh., *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursh., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L. – ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch. –, *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh. e *Viburnum* spp. L.;
- c. *legname sensibile*: il legname di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e *Taxus brevifolia* Nutt.;
- d. *cortece sensibili*: cortecce isolate di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e *Taxus brevifolia* Nutt.

II

- 2 Nuovo testo giusta il n. I lett. a dell'O dell'UFAG del 1° ott. 2008 (RU 2008 4521). Aggiornato dai n. I delle O dell'UFAG del 3 feb. 2010 (RU 2010 537), del 23 dic. 2010 (RU 2011 25), del 19 dic. 2011 (RU 2011 6505) e del 20 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3669).

Sono vietate l'introduzione e la diffusione di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo.

III

¹ Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Paesi terzi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere introdotti in Svizzera unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell'appendice della presente sezione. Devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso in Svizzera per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'articolo 10 OPV, e risultare indenni da tale organismo.

² Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell'appendice della presente sezione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile originari degli Stati Uniti d'America e destinati alla Svizzera che lasciano il territorio americano dal 1° aprile 2004.

³ Le misure stabilite nell'allegato 4 parte A sezione 1 punto 3 OPV per quanto riguarda il legname di *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di *Quercus* L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell'appendice della presente sezione.

⁴ A decorrere dal 1° marzo 2005, le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originarie di Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d'America possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV. Gli articoli 17, 19 e 23–25 OPV si applicano per analogia.

IV

È vietata l'importazione di cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America.

V

Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'appendice della presente sezione. I produttori di queste piante sono tenuti all'omologazione conformemente all'articolo 23 OPV.

VI

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare

eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VII

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 1

- 1A. Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 2 e dall'allegato 4 parte A sezione 1 punti 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui all'articolo 8 OPV. Tale certificato:
- a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo di origine»; oppure
 - b. è rilasciato a seguito di un'ispezione ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella rubrica «Dichiarazione supplementare».
- 1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 21 e 22 OPV che attestino che le ispezioni di cui al paragrafo III capoverso 1 della presente sezione sono state effettuate.
2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'articolo 8 OPV, il quale
- a. attesti che il legname sensibile provenga da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella rubrica «Luogo d'origine»; oppure
 - b. sia rilasciato a seguito di un'ispezione ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che:
 - i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure
 - ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 per cento, oppure
 - iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua; oppure
 - c. è rilasciato, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se è attestato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di

acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 per cento nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

3. Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente all'articolo 20 OPV e se:
 - a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure
 - b. nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, e, a decorrere dal 1° maggio 2009, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l'intensità di tali ispezioni dovrebbe tener conto del particolare sistema di produzione delle piante; oppure
 - c. qualora la presenza di segni dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:
 - i) distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infette compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante, e
 - ii) per tutte le piante sensibili in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata; le seguenti condizioni sono adempiute:
 - le piante sono rimaste nel luogo di produzione,
 - sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,
 - nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo,
 - le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali,
 - iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo,
 - iv) sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di vegetazione in un raggio di 2 metri dalle piante infette.
4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, sono adottate le misure idonee almeno a tenere sotto controllo la diffusione dell'organismo nocivo.

Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono adottate le misure.

Sezione 2

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione del virus del mosaico del pepino

I

Sono vietate l'importazione e la messa in commercio di sementi di pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum* [L.] Karsten ex Farw.) contaminate dal virus del mosaico del pepino.

II

Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea possono essere importate solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione. Esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte a controllo al loro ingresso in Svizzera per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 OPV.

III

¹ Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

² Il capoverso 1 non si applica agli spostamenti di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di vegetali a titolo professionale, purché l'imballaggio delle stesse o altre indicazioni mostrino chiaramente tale destinazione.

IV

Il Servizio fitosanitario federale effettua indagini per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodoro.

Appendice della sezione 2

Condizioni di cui ai paragrafi II e III

1. Le sementi di pomodoro originarie di Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che:
 - a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
 - b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure
 - c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.
2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie della Comunità europea possono essere messe in commercio solo se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se:
 - a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino; oppure
 - b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure
 - c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per riscontrare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi adeguati, e sono risultate indenni dal virus suddetto.

Sezione 3**Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Thrips palmi* Karny, nei confronti della Thailandia**

I fiori recisi di *Orchidaceae* originari della Thailandia possono essere importati solo a condizione che siano rispettate le misure fissate nell'appendice della presente sezione. Dette misure si applicano soltanto alle partite che hanno lasciato la Thailandia dopo il 1° aprile 2004.

Appendice della sezione 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo I, devono essere rispettate le seguenti misure fitosanitarie:

1. I fiori recisi di *Orchidaceae* devono:
 - a. provenire da un luogo di produzione risultato indenne da *Thrips palmi* Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure
 - b. essere stati sottoposti, come partita destinata all'esportazione e prima della stessa, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l'assenza di *Thysanoptera*.
2. I fiori recisi di *Orchidaceae* devono essere scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Thailandia ai sensi dell'articolo 8 OPV, sulla base delle condizioni di cui al punto 1.

Il certificato precisa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1 lettera a oppure quella del punto 1 lettera b; nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1 lettera b, viene indicato nella rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfestazione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell'esportazione.
3. Le ispezioni sui fiori recisi di *Orchidaceae* sono effettuate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 OPV.

Sezione 4

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo nocivo*: *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;
- b. *vegetali*: i vegetali o le parti di vegetali del genere *Castanea* Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti o delle sementi;
- c. *luogo di produzione*: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO;
- d. *UE*: il territorio degli Stati membri dell'Unione europea, esclusi i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, ma anche i territori d'oltremare degli Stati membri dell'Unione europea.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo.

III

Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali che:

- a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell'appendice della presente sezione; e
- b. al momento dell'ingresso in Svizzera o nell'UE sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV

I vegetali prodotti in Svizzera o nell'UE o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi eventualmente i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni richieste di cui al punto II dell'appendice della presente sezione.

V

Se in una zona l'organismo nocivo è talmente diffuso da non poter più essere eradicato, l'UFAG può delimitare una zona contaminata e applicare per analogia le disposizioni di cui agli articoli 27 capoverso 4 e 45 capoverso 3 OPV.

VI

L'UFAG può chiedere ai Cantoni di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo viene notificata immediatamente all'UFAG dai servizi competenti dei Cantoni interessati.

VII

Se i risultati delle indagini di cui al paragrafo VI confermano la presenza dell'organismo nocivo in una zona o se la sua presenza è stabilita con altri mezzi, la delimitazione di detta zona è fissata secondo la procedura descritta al punto III dell'appendice della presente sezione. Le misure ufficiali di cui al punto IV dell'appendice sono prese nelle zone interessate.

VIII

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.

Appendice della sezione 4

I. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 2 e dall'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 e 40 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all'articolo 9 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in Paesi dove l'organismo nocivo non è presente; oppure
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in una zona che il competente servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie e il cui nome è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine».

II. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 4 parte A sezione II punto 7 e dall'allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, dell'UE o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere spostati dal luogo di produzione, compresi eventualmente i centri di giardinaggio, soltanto se scortati dal passaporto fitosanitario di cui all'allegato 9, rilasciato conformemente all'articolo 25 OPV e se:

- a. i vegetali originari del luogo di produzione menzionato sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nell'UE in un luogo di produzione di uno Stato membro dove l'organismo nocivo non è presente; oppure
- b. i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nell'UE in un luogo di produzione in una zona che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro ha riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.

III. Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate di cui al paragrafo VII consistono nelle seguenti parti:
 - a. il focolaio dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo e, se del caso, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione;
 - b. una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine del focolaio; e
 - c. una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

2. La delimitazione esatta delle zone di cui al punto 1 lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla distribuzione specifica dei vegetali nel Cantone interessato.
3. Se la presenza dell'organismo nocivo è confermata al di fuori del focolaio, la delimitazione delle zone è modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui al paragrafo VI, la presenza dell'organismo nocivo non è riscontrata in nessuna delle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone cessano di esistere e le misure previste al punto IV della presente appendice non sono più necessarie.
5. I Cantoni informano immediatamente l'UFAG della situazione geografica delle zone di cui al numero 1 e forniscono piante in scala adattata. Precisano altresì la natura delle misure prese per eradicare o impedire la diffusione dell'organismo nocivo.

IV. Misure prese nelle zone delimitate

Le misure ufficiali di cui al paragrafo VII da prendere nelle zone delimitate comprendono segnatamente:

- a. il divieto di immissione sul mercato dei vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate;
- b. nel caso in cui la presenza dell'organismo nocivo nei vegetali di un luogo di produzione è confermata, misure adeguate per eradicarlo, come almeno la distruzione dei vegetali infetti, di tutti i vegetali che presentano i sintomi causati dall'organismo nocivo e, se del caso, di tutti i vegetali di una stessa partita al momento della piantagione e un controllo della presenza dell'organismo nocivo con ispezioni adeguate durante il periodo di possibile presenza nelle galle infestate.

Sezione 5

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *organismo specificato*: *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- b. *vegetali sensibili*: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di *Areca catechu*, *Arecastrum romanzoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbra-culifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.;
- c. *luogo di produzione*: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5³;
- d. *UE*: Stati membri dell'Unione europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri dell'UE, compresi i territori d'oltremare degli Stati membri dell'UE.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo specificato.

III

Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali sensibili che:

- a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al numero 1 dell'appendice I della presente sezione; e
- b. al momento dell'ingresso in Svizzera o nell'UE sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo specificato e ne sono dichiarati indenni.

³ ISPM No. 5: Glossary of phytosanitary terms, FAO.

IV

I vegetali sensibili prodotti in Svizzera o nell'UE o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni di cui al numero 2 dell'appendice I della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di partecipare alle indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo specificato sui vegetali di *Palmae* o a determinare eventuali indizi di contaminazione dei suddetti vegetali da parte di tale organismo sul loro territorio.

La presenza, presunta o accertata, dell'organismo specificato è notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati. L'UFAG notifica alla Commissione europea, entro cinque giorni, l'effettiva rilevazione dell'organismo specificato in una zona in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata.

Alla fine di ogni anno, i Cantoni interessati trasmettono all'UFAG la lista aggiornata delle zone delimitate definite conformemente al paragrafo VI, corredata della loro descrizione e localizzazione su carta.

VI

Qualora dai risultati delle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o da informazioni di qualsiasi altra origine si rilevino indizi della presenza dell'organismo specificato, sono immediatamente prese le seguenti misure:

- a. definizione di una zona delimitata conformemente al numero 1 dell'appendice II;
- b. elaborazione e attuazione di un piano d'azione in tale zona delimitata conformemente al numero 3 dell'appendice II, comprese le misure ufficiali di cui al numero 2 dell'appendice II.

Quando è stata definita una zona delimitata ed elaborato un piano d'azione, l'UFAG ne informa la Commissione europea entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo V. In tale contesto esso trasmette una descrizione della zona delimitata interessata, corredata di una carta, nonché il suddetto piano d'azione.

Il piano d'azione e le misure tecniche sono attuate da agenti o da operatori debitamente autorizzati e che dispongono delle competenze tecniche richieste, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

VII

Non è necessario definire una zona delimitata conformemente al paragrafo VI lettera a qualora dalle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o dalle informazioni di qualsiasi altra origine sia comprovato:

- a. che i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicati al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specificato non era stato precedentemente riscontrato;
- b. la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non più di cinque mesi e fosse già infestata al momento dell'introduzione; e
- c. prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo specificato, il livello di contaminazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nel Cantone interessato, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specificato dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi viene elaborato un piano d'azione conformemente al numero 3 dell'appendice II, ma senza definire una zona delimitata e limitando le misure ufficiali di cui al numero 3 dell'appendice II alla distruzione del materiale infestato, alla realizzazione di un'indagine approfondita in una zona di almeno 10 km attorno al focolaio d'infestazione nonché a misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.

VIII

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.

Appendice I della sezione 5

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

I vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all'articolo 9 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell'organismo specificato; oppure
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie⁴; il nome della zona indenne è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine»; oppure
- c. sono stati coltivati, durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione, in un luogo di produzione:
 - i) registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese di origine,
 - ii) in cui i vegetali erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati,
 - iii) in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutti i vegetali sensibili originari della Svizzera, dell'UE o importati conformemente al paragrafo III possono essere messi in commercio sul territorio svizzero solo se scortati dal passaporto fitosanitario di cui all'allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34–36 OPV e se:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nell'UE o in un Paese terzo in cui non è nota la presenza dell'organismo specificato; oppure
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il servizio fitosanitario nazionale di uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie⁵; oppure
- c. sono stati coltivati in un luogo di produzione in Svizzera o nell'UE durante un periodo di due anni prima di essere nuovamente messi in commercio durante i quali:

⁴ ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO.

⁵ ISPM No. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO.

-
- i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo specificato oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
 - ii) non è stato osservato alcun segno dell'organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure
- d. qualora importati conformemente al numero 1 lettera c della presente appendice, sono stati coltivati dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nell'UE in un luogo di produzione durante un periodo di almeno un anno prima di essere nuovamente messi in commercio, durante il quale:
- i) i vegetali sensibili erano situati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione e la diffusione dell'organismo specificato, e
 - ii) non è stato osservato alcun segno dell'organismo specificato nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

Appendice II della sezione 5

1. Definizione delle zone delimitate

Procedura:

- a. le zone delimitate di cui al paragrafo VI consistono nelle seguenti parti:
 - i) una zona infestata dove la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della piantagione,
 - ii) una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona infestata;nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse;
- b. la delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo specificato, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nel Cantone interessato;
- c. se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, la delimitazione delle zone dovrà essere modificata di conseguenza;
- d. qualora, in base alle ispezioni annuali di cui al paragrafo V, l'organismo specificato non sia rilevato in una zona delimitata per un periodo di tre anni, tale zona è revocata e le misure previste al numero 2 della presente appendice non sono più necessarie.

2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Le misure ufficiali da adottare nelle zone delimitate conformemente al paragrafo VI sono, segnatamente, le seguenti:

- a. adeguate misure volte all'eradicazione dell'organismo specificato, in particolare:
 - i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili contaminati,
 - ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specificato durante gli interventi di distruzione o risanamento mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze,
 - iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili contaminati,
 - iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate,
 - v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali resistenti,
 - vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;
- b. misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

- c. se del caso, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in particolare quelle relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. **Elaborazione e attuazione dei piani d'azione**

Il piano d'azione di cui al paragrafo VI lettera b contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali adottate o che si prevede di adottare allo scopo di eradicare l'organismo specificato. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 9⁶ e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 14⁷.

Nelle zone delimitate di cui al paragrafo VI lettera a, per le quali i risultati delle indagini annuali degli ultimi tre anni evidenziano che l'eradicazione dell'organismo specificato entro il periodo supplementare di un anno non è possibile, il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specificato nella zona infestata, mantenendo l'eradicazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d'azione comprende almeno le misure ufficiali di cui al numero 2. Nell'ambito del piano d'azione occorre esaminare tutte le misure di cui al numero 2 lettera a e illustrare i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali misure.

⁶ ISPM No. 9: Guidelines for Pest Eradication Programme, FAO.

⁷ ISPM No. 14: The Use of Integrated Measures in a Systems Approach for Pest Risk Management, FAO.

Sezione 6

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (Potato spindle tuber viroid)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *vegetali*: vegetali del genere *Brugmansia* Pers. *spp.* e della specie *Solanum jasminoides* Paxton destinati alla piantagione, comprese le sementi;
- b. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- c. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Possono essere importati solo i vegetali:

- a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza del viroide del potato spindle tuber viroid e ne sono dichiarati indenni.

III

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo II possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

IV

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

V

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 6

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 13 OPV, i vegetali originarie di paesi terzi saranno accompagnate dal certificato di cui all'articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di produzione»), registrato e sorvegliato dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine,

- a. in paesi in cui il viroide del potato spindle tuber viroid è assente; o
- b. in una zona definita dall'organismo fitosanitario ufficiale del paese d'origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
- c. in cui tutti i lotti delle piante specificate siano stati controllati e trovati esenti del , prima del trasporto; oppure
- d. in cui tutte le piante madri delle partite sono state controllate e trovate esenti dell'potato spindle tuber viroid, prima del trasporto delle piante. Dopo l'ispezione, le condizioni di cultura sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid prima del trasporto.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo I della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione del potato spindle tuber viroid, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione:

- a. in un Paese in cui il potato spindle tuber viroid è assente;
- b. che il servizio fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- c. in cui tutte le partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento; oppure

- d. in cui tutte le piante madri associate delle partite sono state controllate e trovate esenti dal viroide del potato spindle tuber viroid, prima dello spostamento delle partite. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita sono tali che le piante madri associate e le piante specificate resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata prima dello spostamento.

Sezione 7

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *vegetali*: vegetali del genere *Pinus* L. e *Pseudotsuga menziesii*, destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione;
- b. *organismo*: *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell;
- c. *luogo di produzione*: un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari) o un'estensione forestale delimitata;
- d. *Comunità*: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tuttavia compresi i territori d'oltremare degli Stati membri della Comunità.

II

Sono vietate l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo.

III

Possono essere importati solo i vegetali:

- a. che soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al momento dell'ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell'organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.

IV

I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi conformemente al paragrafo III possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 dell'appendice della presente sezione.

V

L'UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a riscontrare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell'organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all'UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.

VI

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2010.

Appendice della sezione 7

1. Esigenze specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 3 parte A punto 1 e dall'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9 e 10 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all'articolo 8 OPV il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali provengono da un luogo di produzione registrato e controllato dal servizio fitosanitario nazionale nel Paese d'origine e:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell'organismo; o
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica «Luogo d'origine»; o
- c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati nei due anni precedenti l'esportazione o immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni relative alla messa in commercio

Fermo restando quanto disposto dall'allegato 4 parte A sezione II punti 4 e 5 e dall'allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione, escluse piccole quantità di piante usate personalmente dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purché non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono essere messi in commercio solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se:

- a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione di uno Stato membro in cui non è nota la presenza dell'organismo; o
- b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento dell'importazione in Svizzera o dell'introduzione nella Comunità in un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita dal servizio fitosanitario nazionale del Paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; o
- c. sono originari di un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun segno dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati nei due anni precedenti la messa in commercio o immediatamente prima dello spostamento.

Sezione 8

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster)

I

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a. *vegetali specificati*: le piante destinate all'impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm, nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.;
- b. *luogo di produzione*: il luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5⁸ (ISPM No. 5);
- c. *A. chinensis*: l'*Anoplophora chinensis* (Forster);
- d. *UE*: gli Stati membri dell'Unione europea, tranne i loro territori d'oltremare;
- e. *Paesi terzi*: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'UE, compresi i territori d'oltremare degli Stati membri dell'UE;
- f. *SFF*: Servizio fitosanitario federale conformemente all'articolo 54 OPV.

II

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, i vegetali specificati importati da Paesi terzi, diversi dalla Cina, dove *A. chinensis* è notoriamente presente possono essere introdotti in Svizzera solo se:

- a. soddisfano le esigenze specifiche relative all'importazione di cui al punto I parte A numero 1 dell'appendice della presente sezione; e
- b. al momento dell'importazione sono stati sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per verificare la presenza di *A. chinensis* conformemente al punto I parte A numero 2 dell'appendice e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

III

¹ Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 capoversi 1 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, i vegetali specificati originari della Cina possono essere introdotti in Svizzera solo se:

⁸ ISPM n. 5: Glossary of Phytosanitary Terms, FAO. La norma può essere consultata su Internet sotto www.ippc.int > Core Activities > Standards Setting.

- a. soddisfano le esigenze specifiche relative all'importazione di cui al punto I parte B numero 1 dell'appendice della presente sezione;
- b. al momento dell'importazione sono stati sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per verificare la presenza di *A. chinensis* conformemente al punto I parte B numero 2 dell'appendice e non è stata riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
- c. il luogo di produzione di detti vegetali:
 - i) è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;
 - ii) è iscritto nella versione più recente del registro tenuto dal SFF in conformità al capoverso 2;
 - iii) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una contestazione del SFF o di uno Stato membro dell'UE, perché *A. chinensis* è stato riscontrato su vegetali specificati di questo luogo di produzione;
 - iv) non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione del SFF o della Commissione europea in conformità al capoverso 3.

² Il SFF esamina il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità al punto I parte B numero 1 dell'appendice e lo pubblica sul suo sito Internet.

³ Qualora il SFF abbia riscontrato, da fonti diverse da quelle citate al capoverso 1, che un luogo di produzione iscritto nel registro non rispetta più le esigenze di cui al punto I parte B numero 1 lettera b dell'appendice o *A. chinensis* è presente su vegetali specificati importati da un tale luogo di produzione, esso radia il luogo di produzione dal registro e ne informa l'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali.

IV

¹ I vegetali specificati originari di zone delimitate all'interno della Svizzera o dell'UE ai sensi del paragrafo VI possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni previste al punto II numero 1 dell'appendice.

² I vegetali specificati coltivati al di fuori di zone delimitate, ma introdotti in dette zone, possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni previste al punto II numero 2 dell'appendice.

³ I vegetali specificati importati conformemente ai paragrafi II e III da Paesi terzi dove *A. chinensis* è notoriamente presente possono essere messi in commercio solo se soddisfano le condizioni previste al punto II numero 3 dell'appendice.

V

¹ I Cantoni effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare la presenza di *A. chinensis* e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto orga-

nismo sulle piante ospiti nel loro territorio; notificano i risultati di dette ispezioni al SFF entro il 15 aprile dell'anno seguente.

² I Cantoni notificano immediatamente al SFF la presenza di *A. chinensis* in una zona in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è stata rilevata in una specie di vegetali non nota come pianta ospite.

VI

¹ Se i risultati delle ispezioni di cui al paragrafo V capoverso 1 confermano la presenza di *A. chinensis* in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, i Cantoni definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente al punto III parte A dell'appendice della presente sezione.

² Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al punto III parte B numero 1 dell'appendice, non si devono stabilire zone delimitate conformemente al capoverso 1; in questo caso i Cantoni adottano le misure in conformità al punto 2 dell'appendice.

³ Nelle zone delimitate i Cantoni adottano le misure stabilite al punto III parte C dell'appendice; stabiliscono i periodi di tempo per l'attuazione delle misure di cui ai capoversi 1 e 2.

VII

¹ Entro 14 giorni dalla notifica di cui al paragrafo V capoverso 2, i Cantoni inviano al SFF un rapporto sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare conformemente al paragrafo VI; il rapporto contiene in particolare:

- a. una descrizione della zona delimitata, qualora stabilita, con informazioni circa la sua posizione e una mappa che ne indica i confini;
- b. informazioni sulla situazione fitosanitaria e le misure adottate per conformarsi alle disposizioni relative alla messa in commercio dei vegetali specificati di cui al paragrafo IV;
- c. le prove e i criteri alla base delle misure.

² Qualora un Cantone decida di non stabilire una zona delimitata conformemente al paragrafo VI capoverso 2, il rapporto deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione.

³ Entro il 15 aprile di ogni anno i Cantoni trasmettono al SFF un rapporto contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite conformemente al paragrafo VI, la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini nonché le misure che hanno adottato o intendono adottare.

VIII

I Cantoni adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente sezione.

IX

Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 30 giugno 2013.

Appendice della sezione 8

I. Esigenze specifiche relative all'importazione di vegetali specificati originari di Paesi terzi

Parte A

Importazioni da Paesi terzi, diversi dalla Cina

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18 OPV e all'allegato 4 parte A sezione I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, i vegetali specificati originari di Paesi terzi in cui *A. chinensis* è notoriamente presente devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall'articolo 9 capoverso 1 OPV, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
 - a. i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona indenne da *A. chinensis* stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie⁹. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
 - b. i vegetali sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione indenne da *A. chinensis*, stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
 - i) registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine, e
 - ii) che è stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *A. chinensis*, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo, e
 - iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito:
 - a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *A. chinensis*, oppure
 - in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di *A. chinensis*, effettuate a intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di *A. chinensis*, vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne, e
 - iv) in cui, immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di *A. chinensis*, in particolare nelle radici e

⁹ ISPM n. 4: Requirements for the establishment of pest free areas; ISPM No. 10: Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, FAO. La norma può essere consultata su Internet sotto www.ippc.int > Core Activities > Standards Setting.

nel fusto dei vegetali. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento; oppure

- c. i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b, innestati con marze che:
 - i) al momento dell'esportazione avevano un diametro inferiore o uguale a 1 cm nel loro punto di massimo spessore, e
 - ii) sono state sottoposte a ispezione conformemente alla lettera b punto iv.
2. I vegetali specificati importati conformemente al numero 1 sono ispezionati minuziosamente al punto d'entrata o in un altro luogo adeguato ai sensi dell'articolo 15 OPV. I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di *A. chinensis*, in particolare nelle radici e nel fusto dei vegetali. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento.

Parte B

Importazioni originarie della Cina

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A numeri 9, 9.2 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I numeri 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, i vegetali specificati originari della Cina devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dall'articolo 9 capoverso 1 OPV, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:
 - a. i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da *A. chinensis* stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
 - b. i vegetali sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione indenne da *A. chinensis*, stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
 - i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale cinese per la protezione dei vegetali, e
 - ii) che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *A. chinensis*, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo, e
 - iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito:
 - a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *A. chinensis*, oppure

- in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di *A. chinensis*, effettuate a intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di *A. chinensis*, vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne, e
 - iv) in cui, immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale minuziosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascuna partita per rilevare l'eventuale presenza di *A. chinensis*, in particolare nelle radici e nel fusto. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento; oppure
 - c. i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b, innestati con marze che:
 - i) al momento dell'esportazione avevano un diametro inferiore o uguale a 1 cm nel loro punto di massimo spessore, e
 - ii) sono state sottoposte a ispezione conformemente alla lettera b punto iv;
 - d. il numero di registrazione del luogo di produzione.
2. I vegetali specificati importati conformemente al numero 1 sono ispezionati minuziosamente al punto d'entrata o in un altro luogo adeguato ai sensi dell'articolo 15 OPV. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascuna partita, assicurano il rilevamento di eventuali tracce di *A. chinensis*, in particolare nelle radici e nel fusto dei vegetali. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento.

Il campionamento distruttivo summenzionato va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

Numero di vegetali nella partita	Livello di campionamento distruttivo (numero di vegetali da tagliare)
1–4500	10 % delle dimensioni della partita
> 4500	450

II. Condizioni relative alla messa in commercio dei vegetali specificati

1. I vegetali specificati originari di zone delimitate all'interno della Svizzera e dell'UE possono essere messi in commercio solo se:
 - a. sono accompagnati:
 - i) da un passaporto delle piante svizzero redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 OPV, se si tratta di vegetali coltivati in Svizzera, o
 - ii) da un passaporto delle piante CE redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE¹⁰, se si tratta di vegetali importati dall'UE; e
 - b. prima di essere messi in commercio sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione:
 - i) registrato conformemente all'articolo 29 OPV o alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE¹¹, e
 - ii) che è stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *A. chinensis*, effettuate a intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto dei vegetali. Le dimensioni del campione sottoposto a ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell'1 per cento della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 per cento, e
 - iii) situato in una zona delimitata in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito:
 - a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *A. chinensis*, oppure
 - in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascuna partita di vegetali specificati al livello stabilito nella tabella di cui al punto I parte B numero 2 e, in ogni caso, che è sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per il rilevamento di *A. chinensis* in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate a intervalli opportuni, durante le quali *A. chinensis*, o tracce di esso, non è stato trovato; oppure

¹⁰ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dic. 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57, del 3.3.2005, pag. 23.

¹¹ Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 nov. 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

- c. i vegetali consistono in portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b e sono stati innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.
2. I vegetali specificati non originari delle zone delimitate, ma introdotti in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere messi in commercio a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al numero 1 lettera b punto iii, e solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente all'articolo 34 OPV oppure alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE¹².
3. I vegetali specificati importati da Paesi terzi in cui *A. chinensis* è notoriamente presente, conformemente al punto I della presente appendice, possono essere messi in commercio solo se accompagnati dal passaporto delle piante di cui al numero 1 lettera a.

III. Definizione delle zone delimitate e misure ufficiali

Parte A

Definizione delle zone delimitate

1. Le zone delimitate sono costituite da:
 - a. una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza di *A. chinensis* è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati da *A. chinensis* e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono alla stessa partita al momento della messa in coltivazione; e
 - b. una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.
2. La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia di *A. chinensis*, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento di *A. chinensis*. Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile conclude che è possibile eradicare *A. chinensis*, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l'eradicazione di *A. chinensis* non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.
3. Se la presenza di *A. chinensis* è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno verificati e modificati di conseguenza.
4. Se, in base alle ispezioni di cui al paragrafo V capoverso 1 e al monitoraggio di cui al punto III parte C numero 1 lettera h, in una zona delimitata non è rilevata la presenza di *A. chinensis* per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecuti-

¹² Cfr. nota concernente il punto II numero 1 lettera a della presente appendice.

tivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un'area dal clima simile. È possibile revocare la delimitazione della zona anche nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui al punto III parte B numero 1, sono soddisfatte.

Parte B

Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate

1. Conformemente al paragrafo VI capoverso 2, non si deve definire una zona delimitata, conformemente al paragrafo VI capoverso 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. vi sono prove che *A. chinensis* è stato introdotto nella zona dove si trovano i vegetali su cui è stato trovato e che questi vegetali fossero infestati prima di essere introdotti nella zona in questione, o che si tratti di un rilevamento isolato, immediatamente associato a un vegetale specificato o no, o che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e
 - b. è stato accertato che non vi è alcun insediamento di *A. chinensis* e che la diffusione e la riproduzione di *A. chinensis* non è possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un'indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l'abbattimento e la distruzione precauzionale di vegetali specificati, comprese le loro radici, dopo che questi sono stati esaminati.
2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al numero 1, non si deve definire una zona delimitata, a condizione che il Cantone adotti le misure seguenti:
 - a. misure immediate per garantire la rapida eradicazione di *A. chinensis* ed escludere la possibilità che esso si diffonda;
 - b. monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita di *A. chinensis*, più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno ai vegetali infestati o al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare e intensivo;
 - c. distruzione di tutto il materiale vegetale infestato;
 - d. individuazione dell'origine della contaminazione e, per quanto possibile, dei vegetali a essa associati, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;
 - e. attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo;

- f. qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione di *A. chinensis*, tenendo conto della norma ISPM n. 9¹³ e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14¹⁴.

Le misure di cui alle lettere a a f sono descritte nel rapporto conformemente al paragrafo VII.

Parte C

Misure ufficiali nelle zone delimitate

1. Nelle zone delimitate devono essere adottate le seguenti misure al fine di eradicare *A. chinensis*:
 - a. abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati da *A. chinensis*, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui i vegetali infestati siano trovati al di fuori del periodo in cui *A. chinensis* è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità; in casi eccezionali in cui l'organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione di *A. chinensis*; le ragioni che hanno portato a una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate al SFF nel rapporto di cui al paragrafo VII;
 - b. abbattimento di tutti i vegetali specificati nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati, nonché esame dei vegetali specificati in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui l'organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all'esame individuale e dettagliato di tutti i vegetali specificati che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattuti, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonché all'applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione di *A. chinensis* a partire da questi vegetali;
 - c. rimozione, esame e distruzione dei vegetali abbattuti, conformemente alle lettere a e b, nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione di *A. chinensis* durante e dopo l'abbattimento;
 - d. prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

¹³ ISPM n. 9: Guidelines for pest eradication programmes, FAO. La norma può essere consultata su Internet sotto www.ippc.int > Core Activities > Standards Setting.

¹⁴ ISPM n. 14: The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management, FAO. La norma può essere consultata su Internet sotto www.ippc.int > Core Activities > Standards Setting.

- e. individuazione dell'origine della contaminazione e, per quanto possibile, dei vegetali a essa associati, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;
- f. ove opportuno, sostituzione dei vegetali specificati con altri vegetali;
- g. divieto di piantare nuovi vegetali specificati all'aria aperta in una zona di cui al punto III parte C numero 1 lettera b della presente appendice, eccetto che per i luoghi di produzione di cui al punto II numero 2;
- h. monitoraggio intensivo della presenza di *A. chinensis* tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nel rapporto di cui al paragrafo VII;
- i. attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate da *A. chinensis*, nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione, comprese le condizioni relative alla messa in commercio di vegetali specificati dalla zona delimitata conformemente al paragrafo VI;
- j. se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali infestati o sospetti di essere infestati, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- k. qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione di *A. chinensis*, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Le misure di cui alle lettere a a k sono descritte nel rapporto conformemente al paragrafo VII.

2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui al paragrafo V, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza di *A. chinensis* in una zona e qualora vi siano prove che *A. chinensis* non può più essere eradicato, l'organismo ufficiale responsabile, d'intesa con il SFF, può limitarsi ad adottare misure volte al contenimento di *A. chinensis* nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:
 - a. abbattimento dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati da *A. chinensis*, nonché rimozione completa delle radici. Le attività di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qualora i vegetali infestati siano trovati al di fuori del periodo in cui *A. chinensis* è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità; in casi eccezionali in cui l'organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l'applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione di *A. chinensis*; le ragioni che hanno por-

- tato a una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate al SFF nel rapporto di cui al paragrafo VII;
- b. rimozione, esame e distruzione dei vegetali abbattuti e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione di *A. chinensis* dopo l'abbattimento;
 - c. prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
 - d. ove opportuno, sostituzione dei vegetali specificati con altri vegetali;
 - e. divieto di piantare nuovi vegetali specificati all'aria aperta in una zona infestata di cui al punto III parte A numero 1 lettera a della presente appendice, eccetto che per i luoghi di produzione di cui al punto II numero 2 della presente appendice;
 - f. monitoraggio intensivo della presenza di *A. chinensis* tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nel rapporto di cui al paragrafo VII;
 - g. attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate da *A. chinensis*, nonché sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione, comprese le condizioni relative alla messa in commercio di vegetali specificati dalla zona delimitata conformemente al paragrafo VI;
 - h. se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all'accessibilità di tutti i vegetali infestati o sospetti di essere infestati, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
 - i. qualunque altra misura in grado di contribuire al contenimento di *A. chinensis*.

Le misure di cui alle lettere a a i sono descritte nel rapporto conformemente al paragrafo VII.

Allegato 2¹⁵
(art. 2)

Sezione 1

Importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

I

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata dall'UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell'appendice della presente sezione.

II

I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell'appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.

III

Il regime d'autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Vegetali	Periodi
<i>Chamaecyparis</i>	dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020
<i>Juniperus</i>	dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020
<i>Pinus</i>	dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020

IV

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2020.

¹⁵ Aggiornato dal n. I dell'O dell'UFAG del 10 feb. 2005 (RU **2005** 1121), dal n. I lett. b dell'O dell'UFAG del 1° ott. 2008 (RU **2008** 4521), dai n. I delle O dell'UFAG del 3 feb. 2010 (RU **2010** 537) e del 23 dic. 2010, in vigore dal 15 gen. 2011 (RU **2011** 25) e del 19 dic. 2011, in vigore dal 3 gen. 2012 (RU **2011** 6505).

Appendice della sezione I

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari del Giappone che beneficiano dell'autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach, del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell'esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell'UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presente sezione.
4. Per quanto concerne vegetali di *Juniperus*, i vegetali dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. e *Pyrus* L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di *Chamaecyparis* e di *Pinus*, i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

- a. per i vegetali di *Juniperus*:
 - i) *Aschistonyx eppoi* Inouye;
 - ii) *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e
Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada;
 - iii) *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker;
 - iv) *Popillia japonica* Newman;
 - v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;

- b. per i vegetali di *Chamaecyparis*:
 - i) *Popillia japonica* Newman;
 - ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;
- c. per i vegetali di *Pinus*:
 - i) *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buehrer) Nickle *et al.*;
 - ii) *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton;
 - iii) *Coleosporium paederiae*;
 - iv) *Coleosporium phellodendri* Komr;
 - v) *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai;
 - vi) *Dendrolimus spectabilis* Butler;
 - vii) *Monochamus* spp. (specie non europee);
 - viii) *Peridermium kurilense* Dietel;
 - ix) *Popillia japonica* Newman;
 - x) *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;
 - xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L'UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.
6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3:
 - a. essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
 - b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5;
 - c. se appartengono al genere *Pinus* L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & amp; Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;
 - d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appreso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all'articolo 8 OPV, attestante che le condizioni relative all'importazione di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati.
Sul certificato devono figurare:
 - a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;
 - b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;
 - c. l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
 - d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, sezione 1 dell'ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004».
9. Le domande d'autorizzazione all'importazione devono essere inoltrate all'UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indicando:
 - a. il tipo di materiale;
 - b. il quantitativo;
 - c. la data dichiarata d'importazione;
 - d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all'importazione di cui al punto 10.Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.
10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto, all'atto dell'importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di *Juniperus* e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
 - a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale;
 - b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

-
- c. comprendere, per ogni elemento del materiale:
- i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 - ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.
12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.
13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena all'importazione di cui al punto 10 comportano che il vivaio giapponese in questione perda lo status di cui al punto 3. L'UFAG ne informa senza indugio le autorità del Giappone.
14. Il materiale che, all'atto dell'importazione, è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10 trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasportato all'interno della Svizzera soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli 21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell'ordinanza suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d'origine.

Sezione 2

Importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

I

L'importazione di vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari della Repubblica di Corea necessita di un'autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata dall'UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell'appendice della presente sezione.

II

I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell'appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV.

III

Il regime d'autorizzazione è applicabile durante i periodi seguenti:

Vegetali	Periodi
<i>Chamaecyparis</i>	dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020
<i>Juniperus</i>	dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020
<i>Pinus</i>	dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020

IV

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2020.

Appendice della sezione 2

Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari della Repubblica di Corea che beneficiano dell'autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione

1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach, del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell'esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L'elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell'UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presente sezione.
4. Per quanto concerne vegetali di *Juniperus*, i vegetali dei generi *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. et *Pyrus* L., prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, debbono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Per quanto concerne i vegetali di *Chamaecyparis* e di *Pinus*, i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi.

Gli organismi nocivi considerati sono:

- a. per i vegetali di *Juniperus*:
 - i) *Aschistonyx eppoi* Inouye;
 - ii) *Gymnosporangium asiaticum* Miyabe ex Yamada e *Gymnosporangium yamadae* Miyabe ex Yamada;
 - iii) *Oligonychus perditus* Pritchard et Baker;
 - iv) *Popillia japonica* Newman;
 - v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;

- b. per i vegetali di *Chamaecyparis*:
 - i) *Popillia japonica* Newman;
 - ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera;
- c. per i vegetali di *Pinus*:
 - i) *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner & Buehrer) Nickle *et al.*;
 - ii) *Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori & Nambu) Deighton;
 - iii) *Coleosporium phellodendri* Komr;
 - iv) *Coleosporium asterum* (Dietel) Sydow;
 - v) *Coleosporium eupatorii* Arthur;
 - vi) *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe ex Shirai;
 - vii) *Dendrolimus spectabilis* Butler;
 - viii) *Monochamus* spp. (specie non europee);
 - ix) *Popillia japonica* Newman;
 - x) *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;
 - xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

- 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L'UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l'anno successivo.
- 6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3:
 - a. essere stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
 - b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5;
 - c. se appartengono al genere *Pinus* L. e sono innestati su un soggetto della specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., debbono avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano;
 - d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

7. L'organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appreso denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica di Corea conformemente all'articolo 8 OPV, attestante che le condizioni relative all'importazione di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza, in particolare l'assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati.

Sul certificato devono figurare:

- a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti;
 - b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e dell'anno d'invasatura;
 - c. l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
 - d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all'allegato 2, sezione 1 dell'ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004».
9. Le domande d'autorizzazione all'importazione devono essere inoltrate all'UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indicando:
 - a. il tipo di materiale;
 - b. il quantitativo;
 - c. la data dichiarata d'importazione;
 - d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all'importazione di cui al punto 10.

Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell'introduzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.

10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto, all'atto dell'importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) nel caso dei vegetali di *Juniperus* e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
 - a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale;
 - b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

- c. comprendere, per ogni elemento del materiale:
 - i) esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
 - ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi.
- 12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale.
- 13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena di cui al punto 10 comportano che il vivaio coreano in questione perda lo status di cui al punto 3. L'UFAG ne informa senza indugio le autorità della Repubblica di Corea.
- 14. Il materiale che è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10, trovato esente durante il periodo di quarantena dagli organismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere rimesso in circolazione soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli 21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell'ordinanza suddetta, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull'imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d'origine.

Sezione 3

Importazione di patate destinate al consumo originarie dell'Egitto per la campagna 2012

I

Ai fini della presente sezione e della sua appendice, si intende per:

- a. *patate*: tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo;
- b. *Ralstonia*: *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* [sin.: *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith].
- c. *decisione di esecuzione 2011/787/UE*: la decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011¹⁶, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti dell'Egitto;
- d. *direttiva 98/57/CE*: la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998¹⁷, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*;
- e. *UE*: il territorio degli Stati membri dell'Unione europea;
- f. *zona indenne da organismi nocivi*: zona indenne da *Ralstonia* ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4¹⁸.

II

¹ L'importazione di patate originarie dell'Egitto necessita di un'autorizzazione.

² L'UFAG rilascia l'autorizzazione su presentazione di una domanda unicamente:

- a. per partite superiori a 25 tonnellate;
- b. per patate provenienti da zone iscritte nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi presentato dall'Egitto prima della campagna d'importazione e riconosciute come tali dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE; e
- c. se il richiedente s'impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai numeri 3–5 e 7 dell'appendice della presente sezione.

¹⁶ GU L 319 del 2.12.2011, pagg. 112–115.

¹⁷ GU L 235 del 21.8.1998, pagg. 1–39.

¹⁸ ISPM n. 4: Requirements for the establishment of pest free areas, FAO.

III

¹ Possono essere liberate per l'utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite:

- a. costituite da patate che hanno soddisfatto tutte le condizioni definite al numero 2 dell'appendice della presente sezione; e
- b. che al loro ingresso in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanitario approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da *Ralstonia*.

² Se in seguito agli esami di cui al numero 4 o 5 dell'appendice della presente sezione, partite di patate risultano contaminate da *Ralstonia*, sono applicabili le misure descritte al numero 4 lettera c o al numero 5 lettera c.

IV

Le zone di provenienza delle partite importate in Svizzera o nell'UE nelle quali durante la campagna d'importazione si è riscontrata una contaminazione da *Ralstonia* vengono escluse dall'elenco delle zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, almeno fino a quando non siano disponibili i risultati degli esami condotti in Egitto e venga eventualmente presentato un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi.

V

Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 30 novembre 2012.

Appendice della sezione 3

Disposizioni applicabili alle patate originarie dell'Egitto autorizzate in virtù del paragrafo II della presente sezione

Oltre alle esigenze applicabili alle patate ai sensi degli allegati 1, 2 parte A e 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell'allegato 4 parte A sezione I numero 25.8, devono essere rispettate le misure seguenti.

1. Disposizioni relative alle zone indenni da organismi nocivi
Le zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice ufficiale.
2. Disposizioni relative alle patate da importare
 - a. Le patate da importare in Svizzera sono state sottoposte in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l'assenza di *Ralstonia*. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, nonché ispezioni e analisi prima dell'esportazione.
 - b. Le patate da importare in Svizzera devono essere:
 - i) preparate in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da patate raccolte in un'unica zona come specificato nel punto 1;
 - ii) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, e del numero del lotto corrispondente;
 - iii) corredate del certificato fitosanitario ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 OPV, con indicazione del o dei numeri del lotto nella rubrica 8 «Marchi di riconoscimento» del certificato nonché del o dei numeri di codice ufficiali di cui al punto 2 lettera b nella rubrica 11 «Dichiarazione supplementare» del certificato;
 - iv) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita.
3. Disposizioni relative all'importazione
L'UFAG e gli organismi ufficiali responsabili dell'esecuzione del controllo fitosanitario approfondito ai sensi del paragrafo III capoverso 1 lettera b ricevono notifica preventiva della probabile data di arrivo delle spedizioni di patate originarie dell'Egitto nonché della loro quantità.
4. Disposizioni relative alle ispezioni
 - a. Immediatamente dopo l'importazione le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dal paragrafo III capoverso 1 lettera b; tali ispezioni sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti.

- b. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che i suddetti esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di *Ralstonia*. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di *Ralstonia*, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano inoltre sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di *Ralstonia* in tale lotto non sia stata confermata o smentita.
 - c. Se durante le ispezioni vengono riscontrati sintomi o sospetti di *Ralstonia*, la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformità con il metodo di prova definito nella direttiva 98/57/CE¹⁹.
 - d. Se la presenza di *Ralstonia* è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto; tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa zona devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5.
5. Disposizioni relative alle analisi per l'individuazione di infezioni latenti
- a. Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti in conformità con il metodo di prova descritto nella direttiva europea su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d'importazione va prelevato almeno un campione di ogni settore o bacino per zona di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un'ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni adeguate.
 - b. Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami non hanno confermato la presenza di *Ralstonia*.
 - c. Se la presenza di *Ralstonia* è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto.
6. Disposizioni relative alle notifiche
- Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di *Ralstonia* ne viene data immediata comunicazione all'Egitto e alla Commissione europea. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell'allegato II della direttiva 98/57/CE²⁰ o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell'allegato II della direttiva 98/57/CE.

¹⁹ Vedi la nota relativa alla sezione 3 punto I.

²⁰ Vedi la nota relativa alla sezione 3 punto I.

7. Disposizioni relative all'etichettatura e allo smaltimento di rifiuti

Nel rilasciare autorizzazioni ai sensi del paragrafo II capoverso 2, l'UFAG fissa norme per l'etichettatura delle partite di patate, includendone una che ne indichi l'origine egiziana così da impedire che le patate vengano piantate, nonché norme per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all'imballaggio o alla lavorazione delle patate per impedire la diffusione di *Ralstonia* in seguito a una possibile infezione latente.